

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

110.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);	
Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912);	
Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733);	
Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);	
Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);	
Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394);	
Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	
Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);	
	Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);
	Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268) 3
	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> ... 3, 4, 5, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21
	Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 4, 5, 9, 10, 11 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
	Fracchia Bruno (gruppo comunista) 4, 5 8, 15, 16
	Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) 4, 9, 13
	Mellini Mauro (gruppo federalista europeo) ... 14, 15
	Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC) 4, 8 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21
	Vairo Gaetano (gruppo DC) 3, 5
	Violante Luciano (gruppo comunista) . 5, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,40.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposte di legge Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981) Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Responsabilità di-

disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari », e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: « Responsabilità disciplinare del magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

Ricordo che, nella seduta di ieri sono stati accantonati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 27 (ad eccezione dell'emendamento del Governo 27.1, approvato in linea di principio), nonché gli articoli 29 e 30 e l'articolo aggiuntivo Violante ed altri 34.01.

Comunico, che, a seguito di contatti informali tra i gruppi, il relatore è pervenuto alla formulazione di alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai suddetti articoli 27, 29 e 30; auspico che essi siano accolti dalla Commissione con il consenso del Governo e che, per snel-

lire l'esame del provvedimento, siano ritirati gli altri emendamenti al fine di concentrare la discussione su quelli del relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor presidente, poiché l'esame del provvedimento in materia di responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato avviene in sede legislativa, desidero avanzare una richiesta preliminare.

Poiché il Governo si trova a dover esprimere pareri su emendamenti recentemente presentati, e dato che per tale motivo si rende necessaria ed opportuna una verifica al proprio interno, chiedo un brevissimo rinvio del seguito della discussione.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, per la verità gli emendamenti preannunciati questa mattina, sebbene di nuova formulazione, sostanzialmente ricomprendono quelli esaminati nella seduta di ieri. La Commissione, quindi, oggi non viene chiamata ad esaminare alcunché di nuovo.

Bruno FRACCHIA. Signor presidente, anch'io sono del suo avviso. Il rappresentante del Governo potrà infatti rilevare dalla lettura degli emendamenti preannunciati che si tratta di materia completamente esaminata nella seduta di ieri ed oggi soltanto ordinata in relazione alla discussione svolta. Ribadisco che non è prevista alcuna soluzione nuova; anzi, gli emendamenti oggi al nostro esame vanno proprio nel senso indicato dal Governo.

Per questi motivi, chiedo che la discussione prosegua.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che la Commissione possa avviare l'esame del provvedimento con l'intesa che, laddove nel merito dei singoli emendamenti si dovessero riscontrare problemi che il Governo ritiene di dover approfondire, la Commissione sospenderebbe i lavori. Per

esempio, il comma 1-*bis* dell'articolo 27, in materia di ineleggibilità dei magistrati, nella nuova formulazione ha inteso proprio accogliere le istanze del Governo illustrate nel corso della seduta di ieri.

Per tali ragioni, pregherei l'onorevole sottosegretario di consentire l'avvio della discussione.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor presidente, il Governo non può accogliere il principio dell'indicazione nominativa dei magistrati perché ciò pregiudicherebbe i contenuti della futura riforma del Ministero di grazia e giustizia.

Per tale ragione, il Governo ha presentato un emendamento soppressivo del comma 5 dell'articolo 27.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, ricordo che l'articolo aggiuntivo 27.03 del relatore recepisce una condizione contenuta nel parere favorevole della I Commissione. Se tale condizione non fosse accolta, il provvedimento verrebbe automaticamente rimesso all'Assemblea.

Anche rispetto a quella decisione, il Comitato ristretto ha cercato di elaborare una soluzione che tenesse conto di tutti i problemi posti in evidenza dai gruppi. Avendo previsto, per altro, l'individuazione delle funzioni che possono essere esercitate dai magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia mediante fonte regolamentare, emanata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*) della legge n. 400, invito il rappresentante del Governo ad acconsentire alla conclusione dell'esame di questo provvedimento di fondamentale importanza sul quale si discute da tre anni. Se non accettasse tale invito, il Governo si assumerebbe una grave responsabilità.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Poiché la Commissione sta giungendo alla conclusione dell'esame di un provvedimento così importante, ritengo che la richiesta del Governo di una pausa di riflessione debba essere valutata positivamente. In

questi termini sono d'accordo sulla richiesta di rinvio, non potendo essere irrilevante l'opinione del Governo in materia.

PRESIDENTE. Ricordo che ieri era stata avanzata una richiesta di stralcio proprio per approfondire l'argomento, e per tale motivo non si è conclusa la discussione del provvedimento. In sostanza, il Governo aveva assunto una posizione molto responsabile che, se non erro, era stata accettata dal gruppo comunista: cioè, si sarebbe approvato il testo quasi per intero in sede legislativa, eventualmente accantonando l'ultimo articolo proprio per consentire un'ulteriore valutazione complessiva al Governo. Tale posizione, a mio avviso, avrebbe soddisfatto le nostre esigenze.

LUCIANO VIOLANTE. Gli emendamenti presentati dal relatore riflettono questioni di cui si discute già da qualche anno; anzi, ieri si sono introdotte più novità nella materia di quante non se ne intendano inserire oggi con gli emendamenti in esame.

Il Governo ha parlato della necessità di una delega per la determinazione delle funzioni che incidono sulla giurisdizione e, quindi, di una rimessione del provvedimento all'Assemblea. L'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce un potere regolamentare nuovo del Governo in materia: si può, cioè provvedere all'attuazione ed all'integrazione di leggi mediante regolamento e non necessariamente con legge delegata. Quindi, non è necessario ricorrere al meccanismo che impone il rinvio del testo all'aula, altrimenti l'argomentazione del Governo sarebbe insormontabile. Del resto, al sottosegretario non sfugge certamente la natura politica della rimessione all'Assemblea. Sarebbe abbastanza singolare che, avendo definito per nove decimi una legge in tema di rapporti tra magistratura e potere politico, il Governo preferisse lasciare le cose come stanno: questo sarebbe il significato di una decisione del genere, non già quello di moralizzare un

settore nel quale si registra elevato inquinamento.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo ha formulato una richiesta ed aspetta una risposta.

LUCIANO VIOLANTE. Ribadisco che gli emendamenti presentati dal relatore non contengono alcuna disposizione nuova.

PRESIDENTE. Anch'io sono del parere che non vi sia nulla di nuovo rispetto alle questioni già discusse: questa è una verità incontestabile. Nella seduta precedente ci siamo imbattuti in una situazione molto delicata che il Governo ha contribuito a risolvere: la materia trattata ieri era nuova rispetto alla natura del provvedimento ed alla stesura del testo da parte del Comitato. Oggi, invece, non siamo di fronte ad alcuna novità.

Propongo, comunque, di sospendere la seduta in sede legislativa per procedere all'esame in sede referente del disegno di legge di conversione n. 5267. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta per il tempo necessario.

(La seduta, sospesa alle 16,55, è ripresa alle 18,20).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'articolo 27.

GAETANO VAIRO. Ritiro i miei emendamenti 27.13, 27.10, 27.5, 27.7, 27.6, 27.9 e 27.8.

BRUNO FRACCHIA. Ritiriamo i nostri emendamenti 27.11 e 27.12.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti presentati involgono la competenza consultiva della I Commissione, per cui la loro eventuale approvazione dovrà intendersi avvenuta in linea di principio, restando conseguentemente sospesa la votazione dei relativi articoli.

Il relatore, onorevole Nicotra, ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 27.15:

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore, deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti ai suddetti uffici se all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovino in aspettativa.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.

1-quater. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori possono essere eletti agli uffici di cui al comma 1-bis solo se in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento.

1-quinquies. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 5) del primo comma dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il numero 9) del secondo comma dell'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed il numero 10) del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

27. 15.

All'articolo 27 sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili.

27. 17. Il Relatore.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

27. 16. Il Relatore.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

27. 2. Il Governo.

Al comma 3, dopo la parola privato, aggiungere la seguente retribuito.

27. 3. Il Governo.

Sopprimere il comma 5.

27. 4. Il Governo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Incompatibilità di funzioni ed incarichi extragiudiziari per magistrati amministrativi).

1. Per i magistrati amministrativi la materia della incompatibilità di funzioni e degli incarichi extra-giudiziari sarà disciplinata, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge

23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione dei criteri previsti dall'articolo 13, comma 2, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

27. 01.

Mastrantuono, Alagna.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Incompatibilità di funzioni per i magistrati ordinari e militari).

1. I magistrati ordinari e militari non possono far parte di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, né possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato, ovvero aziende o enti pubblici, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tale divieto si applica anche al cumulo degli impieghi pubblici previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non possono altresì svolgere attività di libero insegnamento privato retribuito escluso quello universitario.

2. I magistrati ordinari e militari non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle professioni di magistrato ordinario, militare, amministrativo e contabile, di avvocato e procuratore dello Stato, di avvocato e procuratore legale, di notaio.

3. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo attribuite ai capi degli uffici giudiziari in ordine alla direzione degli uffici medesimi, i magistrati ordinari e militari non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative non espressamente previste da disposizioni di legge, eccezion fatta per quelle di addetti al segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di componenti degli uffici legislativi della Presidenza del

Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di componenti degli uffici del Consiglio superiore della magistratura, di componenti dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, nonché di addetti al Ministero di grazia e giustizia, limitatamente alle funzioni che incidono sullo stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione giurisdizionale ovvero che si svolgono, nell'ambito di queste ultime, alle dirette dipendenze del ministro o dei sottosegretari di Stato. Resta comunque salva la facoltà per il Governo di proporre magistrati alla direzione generale degli affari penali, alla direzione generale degli affari civili ed all'ufficio estradizioni del Ministero di grazia e giustizia; resta salva altresì l'applicazione dall'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Le funzioni esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.

5. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme intese ad individuare le funzioni di addetti al Ministero di grazia e giustizia che i magistrati possono esercitare ai sensi del comma 3.

6. Nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli uffici di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo al di fuori delle normali procedure concorsuali e destinati, anche in soprannumero, agli uffici da essi richiesti.

27. 03.

Il Relatore.

All'articolo aggiuntivo 27.04, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, i magistrati amministrativi e contabili, senza differenziazione tra

qualifiche aventi pari trattamento economico, possono espletare soltanto incarichi espressamente previsti da disposizioni di legge. Decorso il suddetto termine, possono espletare esclusivamente gli incarichi espressamente previsti nel regolamento di cui al comma 2.

0. 27. 04. 1.

Violante.

Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

ART. 27-ter.

(Incompatibilità di funzioni per i magistrati amministrativi).

1. I magistrati amministrativi e contabili possono espletare, oltre a quelli strettamente inerenti ai compiti di istituto, soltanto incarichi espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

2. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, sono dettate norme intese ad individuare gli incarichi che i magistrati amministrativi e contabili possono espletare e ad assicurare la compatibilità di tali incarichi con lo svolgimento dei compiti istituzionali, nonché a realizzare un'equa ripartizione tra i magistrati stessi sia degli incarichi, sia dei relativi compensi.

27. 04.

Il Relatore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. L'emendamento 27.15, sul quale si è svolta un'ampia discussione nella precedente seduta, e che è stato riformulato sulla scorta dei suggerimenti pervenuti in quella sede, è volto a disciplinare l'ineleggibilità dei magistrati, sempre che non

sia intervenuta una cessazione delle funzioni da almeno tre anni nell'ambito territoriale del luogo presso il quale intendono candidarsi.

Si tratta di una norma di alto significato morale, poiché tende ad impedire la strumentalizzazione dell'ufficio giudiziario per fini elettorali. Poiché sotto questo profilo, la disciplina si inquadra in una previsione che tutti i gruppi politici hanno assecondato, propongo, di approvare l'emendamento 27.15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 27.15.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 27.17.

BRUNO FRACCHIA. Il comma 3 dell'articolo 27 prevede alcuni divieti che sono comuni — o dovrebbero essere tali, per intesa unanime dei commissari — ai magistrati contabili, amministrativi ed ordinari. Esso riguarda il cumulo degli impieghi e l'insegnamento.

La stessa formula relativa al divieto di cumulare impieghi pubblici e di assumere incarichi di insegnamento privato retribuito deve valere, a mio avviso, non soltanto per i magistrati ordinari e militari, ma anche per quelli amministrativi e contabili, mentre, in base alla formulazione attuale ciò non avviene. Si tratta quindi di richiamare espressamente le disposizioni contenute nell'articolo 65 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, riferendole anche ai magistrati amministrativi e contabili.

PRESIDENTE. Proporrei al relatore di riformulare l'emendamento, inserendo prima di quello in discussione un altro comma, in cui si prescrive che nei confronti dei magistrati si applica il divieto di cumulo degli impieghi pubblici previsto dall'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Accolgo l'invito del presidente e riformulo l'emendamento nel modo che segue:

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Si applica nei confronti dei magistrati il divieto di cumulo degli impieghi pubblici previsto dall'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I magistrati non possono altresì svolgere attività di libero insegnamento privato retribuito escluso quello universitario.

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, militari, amministratori e contabili.

27. 17.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nutro qualche perplessità in ordine alla formulazione dell'emendamento testé effettuata, pertanto mi rimetto in proposito alle valutazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 27.17 come riformulato.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 27.16.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Ricordo che, in attesa che pervengano i prescritti pareri, rimane sospesa la vota-

zione degli emendamenti del Governo 27.2, 27.3 e 27.4, nonché la votazione dell'articolo 27 nel suo complesso.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 27.01.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor presidente, ritiro l'articolo aggiuntivo 27.01, di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 27.03.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Con l'articolo aggiuntivo in questione s'intende stabilire una serie di incompatibilità di funzioni. In particolare si sancisce il divieto, per i magistrati indicati, di far parte delle commissioni di collaudo di opere pubbliche, oltre al divieto relativo agli arbitrati. In tal modo viene finalmente consacrata un'esigenza largamente avvertita.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che sia necessario completare l'articolo aggiuntivo 27.03 aggiungendo, al comma 3, il riconoscimento al Governo della facoltà di proporre magistrati anche alla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Accolgo senz'altro i rilievi espressi dal sottosegretario Castiglione e, considerate anche le modifiche in precedenza apportate all'emendamento 27.17, riformulo il testo dell'articolo aggiuntivo 27.03.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 27.03 risulta formulato come segue:

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Incompatibilità di funzioni per i magistrati ordinari e militari).

1. I magistrati ordinari e militari non possono far parte di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, né pos-

sono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'amministrazione dello Stato, ovvero aziende o enti pubblici, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

2. I magistrati ordinari e militari non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle professioni di magistrato ordinario, militare, amministrativo e contabile, di avvocato e procuratore dello Stato, di avvocato e procuratore legale, di notaio.

3. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo attribuite ai capi degli uffici giudiziari in ordine alla direzione degli uffici medesimi, i magistrati ordinari e militari non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative non espressamente previste da disposizioni di legge, eccezion fatta per quelle di addetti al segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di componenti degli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di componenti degli uffici del Consiglio superiore della magistratura, di componenti dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, nonché di addetti al Ministero di grazia e giustizia, limitatamente alle funzioni che incidono sullo stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione giurisdizionale ovvero che si svolgono, nell'ambito di queste ultime, alle dirette dipendenze del ministro o dei sottosegretari di Stato. Resta comunque salva la facoltà per il Governo di preporre magistrati alla direzione generale degli affari penali, alla direzione generale degli affari civili, alla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ed all'ufficio estradizioni del Ministero di grazia e giustizia; resta salva altresì l'applicazione dell'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Le funzioni esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.

5. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme intese ad individuare le funzioni di addetti al Ministero di grazia e giustizia che i magistrati possono esercitare ai sensi del comma 3.

6. Nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli uffici di cui al comma 3, sono ricollocati in ruolo al di fuori delle normali procedure concorsuali e destinati, anche in soprannumero, agli uffici da essi richiesti.

27. 03.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 27.03.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 27.03 come riformulato.

(È approvato).

LUCIANO VIOLANTE. Desidero sottolineare che nell'articolo aggiuntivo 27.03, testé approvato, si configura un regime volto ad escludere magistrati ordinari da qualsiasi tipo di arbitrato. Vorrei sapere se tale disposizione valga per tutti i magistrati, oppure soltanto per quelli ordinari. Dobbiamo porre attenzione a questo aspetto, perché introducendo delle differenziazioni si rischia di incorrere in una grave eccezione di incostituzionalità, ove si consideri il regime attualmente in vigore per i magistrati.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Violante 0.27.04.1.

LUCIANO VIOLANTE. Tale subemendamento affronta due questioni di partico-

lare rilievo. La prima fa riferimento alla disposizione secondo cui gli incarichi debbono essere assegnati senza differenziazioni tra qualifiche aventi pari trattamento economico. La seconda questione, sulla quale richiamo l'attenzione dei colleghi, consiste nel fatto che non dovrebbe essere consentita la richiesta nominativa. Può accadere, infatti, che una giunta regionale faccia richiesta di un certo magistrato per attribuirgli un determinato incarico. Nel quadro di una maggiore chiarezza dei rapporti tra potere politico, pubblica amministrazione e magistrature, chiedo che sia esclusa tale possibilità.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Per quali compiti verrebbe esclusa?

LUCIANO VIOLANTE. Mi riferisco agli incarichi che attengono ad attività di controllo e non a quelli di amministrazione attiva perché, in questo caso, è giusto che si preveda la richiesta nominativa.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. L'articolo 29 del provvedimento al nostro esame prevede appunto l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura per lo svolgimento degli incarichi attribuiti.

LUCIANO VIOLANTE. Il mio subemendamento 0.27.04.1 riguarda i magistrati amministrativi e contabili. Se fosse quindi soppresso il primo periodo di tale subemendamento, bisognerebbe prevedere una disposizione analoga anche per i magistrati ordinari. In secondo luogo, poiché la legge dovrebbe contenere delle direttive concrete per l'emanazione del regolamento governativo, propongo che ne siano previste almeno due: è necessario che comunque detti incarichi siano attribuiti senza alcuna differenziazione tra qualifiche aventi pari trattamento economico, al fine di evitare sperequazioni e privilegi all'interno della magistratura ordinaria.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Onorevole Violante, l'emendamento del relatore 27.04 ha una formulazione alquanto singolare. La disposizione di cui al comma 1, infatti, ha natura transitoria in quanto nel momento in cui fosse adottato il regolamento di cui al comma successivo diverrebbero definitive le disposizioni da quest'ultimo previste. Siamo tutti d'accordo sul fatto che tale costruzione legislativa non è elegante, ma non ritengo che quella prospettata con il subemendamento dell'onorevole Violante sia la giusta soluzione.

LUCIANO VIOLANTE. Onorevoli colleghi, il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 27.04, prevede che: « i magistrati amministrativi e contabili possono espletare, oltre a quelli strettamente inerenti ai compiti di istituto, soltanto incarichi espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento ».

PRESIDENTE. Si tratta di una norma generale che vale per l'intera disciplina.

LUCIANO VIOLANTE. Non è così, signor presidente, perché la disposizione può essere prevista anche da un regolamento. Inoltre, il comma 1 prevede che tali incarichi siano attribuiti « oltre a quelli strettamente inerenti ai compiti di istituto ». A causa di interpretazioni corporative date da alcuni uffici, le attribuzioni strettamente « inerenti ai compiti di istituto » sono praticamente quasi tutte. Spesso si ritiene che soltanto la funzione dei magistrati del Consiglio di Stato sia quella meglio in grado di garantire certe capacità: ad essi, quindi, possono essere attribuiti tutti gli incarichi.

Questa è la ragione per la quale proponiamo di sopprimere l'inciso « oltre a quelli strettamente inerenti ai compiti di istituto » e successivamente sopprimere anche le parole « o di regolamento ».

Il comma 2 del medesimo articolo aggiuntivo prevede la salvaguardia di cui faceva cenno il presidente, in base alla quale, decorso il termine previsto dal

comma precedente, si possono espletare esclusivamente gli incarichi espressamente previsti dal regolamento di cui al comma 2.

Per introdurre elementi di moralità, sarebbe necessario invece prevedere una disposizione che consentisse l'attribuzione soltanto di incarichi previsti dalla legge. Successivamente sarà adottato il regolamento e quindi gli incarichi potranno essere attribuiti solo se da esso previsti.

Esiste poi il problema di stabilire indirizzi al Governo per l'emanazione del regolamento. Per tale ragione il gruppo comunista propone due principi: anzitutto, che non vi sia differenziazione tra qualifiche aventi pari trattamento economico e, in secondo luogo, che... (*Commenti dei deputati dei gruppi del PSI e della DC*).

L'attribuzione di tali incarichi provoca delle discriminazioni tra magistrati che operano a Roma o a Milano. Chiediamo, pertanto, che non vi siano ulteriori discriminazioni tra questi soggetti.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. La delega prevede gli incarichi, i compensi e i criteri di attribuzione!

LUCIANO VIOLANTE. Noi stiamo esaminando una disposizione che prevede una ulteriore precisazione delle ripartizioni. Sarà quindi necessario chiarire meglio questo punto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. È già chiarito dalla disposizione di cui al comma 2.

LUCIANO VIOLANTE. Se la disposizione è ritenuta compresa, sarebbe opportuna un'ulteriore precisazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Il relatore invita l'onorevole Violante a ritirare il subemendamento 0.27.04.1.

LUCIANO VIOLANTE. Poiché tale disposizione può essere ricompresa ma non lo è necessariamente, propongo che sia espressamente prevista.

Come dicevo prima, il gruppo comunista propone un secondo principio per la delega, attinente alla questione della richiesta nominativa per quanto riguarda, ad esempio, gli incarichi di collaudo, espressamente previsti dalla legge e non modificati dal provvedimento in esame. È scandaloso, infatti, che per l'attribuzione di tali incarichi sia prevista la richiesta nominativa, come è avvenuto, ad esempio, a Napoli!

PRESIDENTE. Desidero suggerire alla Commissione un approfondimento della prima questione. Potremmo risolvere l'importante e puntuale problema relativo al secondo periodo del subemendamento Violante 0.27.04.1 introducendo una garanzia di fonte legislativa che preveda l'emanazione del regolamento entro un anno, decorso il quale, in mancanza di tale emanazione, non sarebbe possibile attribuire alcun incarico.

Se fosse stabilito ciò e se si prevedesse nel contempo che nel corso del primo anno di vigenza della legge fosse valida soltanto la disciplina legislativa, si creerebbe un problema di natura pratica. Nel caso domattina, ad esempio, ai sensi della legge in esame fossero attribuiti altri incarichi non comprendo come potrebbero cessare allo scadere del primo anno!

Accontentiamoci di prevedere una norma di carattere generale accompagnata da una garanzia...

LUCIANO VIOLANTE. Signor presidente, vi sarebbe un'enorme sperequazione che rischierebbe di inficiare il principio stesso della legge. Con essa, infatti, verrebbero soppressi tutti gli incarichi attribuiti a magistrati ordinari con l'esclusione, per la durata di un anno, delle magistrature amministrative e contabili. Il punto di fondo della confusione tra politica e giurisdizione è dato proprio da queste disposizioni.

Sono perfettamente d'accordo sulla soppressione del primo periodo del mio subemendamento 0.27.04.1, ma ho l'impressione che si porrebbe in essere una situazione difficilmente compatibile se

fossero mantenute le cose come stanno, compresi gli incarichi previsti dal regolamento, in genere elencati dall'amministrazione nel proprio interesse. È noto come questa amministrazione e questa magistratura siano ampiamente egemoni.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei muovere all'onorevole Violante, il rilievo che le leggi valgono non solo per l'oggi, ma anche per il domani. La formula « oltre a quelli strettamente inerenti ai compiti di istituto » è, a mio avviso, tale da assicurare una certa tutela.

LUCIANO VIOLANTE. Quali sarebbero questi compiti, per esempio ?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quelli che sono connessi alla funzione.

LUCIANO VIOLANTE. Per la magistratura ordinaria abbiamo stabilito regole più chiare.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ad esempio, nel Consiglio di Stato il magistrato dà pareri al Governo su determinati provvedimenti.

LUCIANO VIOLANTE. Quella è una funzione propria dell'organo.

Per quel tipo di compiti (collaudi, verifiche) è necessario un consigliere di Stato; si tratta di compiti non previsti né da leggi né da regolamenti, altrimenti questa riflessione sarebbe inutile: i compiti in questione sono aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti da leggi e regolamenti. La mia preoccupazione è che con tale espressione, poiché vengono scavalcati leggi e regolamenti, si dia a questa magistratura il potere aggiuntivo di attribuirsi determinate funzioni.

PRESIDENTE. Dovremmo definire una norma transitoria.

LUCIANO VIOLANTE. È un'altra questione.

PRESIDENTE. Noi abbiamo stabilito il periodo di un anno per l'emanazione del regolamento: vi è, quindi, un impegno derivante dalla legge.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Proporrei di sopprimere l'inciso « oltre a quelli strettamente inerenti ai compiti di istituto », perché tale indicazione rientra nella funzione del magistrato contabile ed amministrativo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Faccio presente che il subemendamento 27.04 introdurrebbe una disciplina diversa per gli amministratori contabili in relazione allo status previsto dalla Costituzione, che li indica quali organi ausiliari della pubblica amministrazione. Concordo con il relatore nel ritenere l'inciso effettivamente superfluo; se si precisa che possono espletare incarichi espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, anche i compiti strettamente connessi sono previsti da questi ultimi, tanto più che nel secondo comma si precisa che entro un anno dall'entrata in vigore della legge sarà emanato un regolamento, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, le quali pertanto debbono individuare gli incarichi che i magistrati amministrativi possono espletare, le eventuali incompatibilità, e così via. Sono quindi del parere che l'osservazione del collega Violante possa essere accolta.

Infine, non mi è chiaro il senso letterale dell'ultima parte del periodo finale del subemendamento, perché a mio avviso il riferimento dovrebbe essere al comma 1.

LUCIANO VIOLANTE. È una clausola di salvaguardia, nel caso in cui il regolamento non fosse emanato.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Continuo a non comprendere il richiamo al comma 2.

LUCIANO VIOLANTE. Potrei riformulare la disposizione come segue: « Decorso il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i magistrati di cui al primo comma possono espletare solo gli incarichi espressamente previsti dal regolamento di cui al comma 2 ». Nel caso in cui tale disciplina non venga predisposta, la situazione resterà invariata.

PRESIDENTE. In questa normativa sono indicati incarichi che, probabilmente, non saranno inclusi nel regolamento. Se facciamo riferimento soltanto agli incarichi previsti da quest'ultimo, dobbiamo formulare la disposizione in modo diverso.

MAURO MELLINI. Siamo certi che l'espressione: « incarichi espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento » sia sufficiente ad esprimere ciò che noi intendiamo? Credo di no, e quindi, a mio avviso, è necessaria un'ulteriore specificazione: incarichi, cioè, che legge o regolamento stabiliscono debbano essere conferiti al magistrato. In caso contrario, infatti, se si tratta di incarichi che, per legge o per regolamento, possono essere conferiti a chiunque (a magistrati o avvocati dello Stato o pensionati dell'amministrazione delle poste), evidentemente non diciamo ciò che vogliamo dire; cioè che trattasi di incarichi i quali, per legge o per regolamento, debbono essere attribuiti necessariamente a magistrati.

Di conseguenza, l'espressione da adottare deve essere diversa, perché la dizione indicata prevede gli incarichi, non l'attribuzione dei medesimi ai magistrati. Dobbiamo, a mio avviso, sostituire tale formula con la seguente: « incarichi ad essi espressamente attribuiti da disposizioni di legge o di regolamento ».

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che per andare incontro alle valutazioni dell'onorevole Violante si potrebbe sopprimere l'inciso « oltre a quelli strettamente inerenti ai compiti d'istituto »,

contenuto nel primo comma dell'articolo aggiuntivo 27.04. Mi sembra invece difficile modificare il resto del periodo, in particolare il riferimento ai regolamenti; in caso contrario, infatti, non si giustificerebbero più le disposizioni contenute nel comma successivo.

LUCIANO VIOLANTE. Concordo con il rappresentante del Governo sull'opportunità di sopprimere l'inciso cui ha fatto riferimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole alla soppressione di tale inciso.

LUCIANO VIOLANTE. Prevedendo che, decorso il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i magistrati di cui al comma 1 possano espletare soltanto gli incarichi espressamente previsti nel regolamento di cui al comma 2, si tende ad evitare la possibilità che vengano operate pressioni affinché il regolamento non venga emanato, dal momento che il Consiglio di Stato dovrebbe esprimere il parere sul regolamento stesso.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Violante, comprenderà che è impossibile attribuire alla mancata emanazione di un regolamento l'effetto di far decadere le norme di legge che attribuiscono incarichi ai magistrati, oltretutto senza neppure indicarle espressamente. Si potrebbe semmai stabilire che, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i magistrati possano espletare esclusivamente le funzioni previste dalla legge.

LUCIANO VIOLANTE. Il suggerimento del rappresentante del Governo costituisce un passo avanti, però desidero sottolineare che in tal modo verrebbe introdotta una norma diversa. Per andare incontro alle richieste del Governo abbiamo inserito nel testo il riferimento al regolamento, ma c'è un punto che a nessuno

può sfuggire: la legge che stiamo elaborando rischia di essere vanificata a causa della mancata emanazione di un regolamento. Affermando che i magistrati possono ricoprire soltanto gli incarichi previsti dalla legge si mantiene sostanzialmente inalterato tutto il complesso degli incarichi più importanti, dal momento che questi sono appunto previsti dalla legge. Se vogliamo dare forza alle disposizioni che stiamo approvando dobbiamo quindi prevedere un meccanismo che vincoli il Governo a provvedere affinché il regolamento sia varato entro un anno.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, la legge rimarrà in vigore anche in caso di mancata approvazione del regolamento: stabiliamo soltanto che non possono essere attribuiti incarichi se non a seguito di tale regolamento.

LUCIANO VIOLANTE. La mia intenzione è di introdurre una norma che determini una pressione sul Governo affinché emani il regolamento in questione.

PRESIDENTE. Comprendo le sue intenzioni, onorevole Violante, ma tale risultato non può essere raggiunto inserendo nel testo la norma da lei proposta, che anzi potrebbe portare a conseguenze del tutto opposte.

MAURO MELLINI. Desidero ribadire ed esplicitare meglio quanto ho già affermato in precedenza. Ritengo anzitutto necessario chiarire se si intenda riferirsi ad incarichi attribuiti di necessità a magistrati oppure ad incarichi che potrebbero essere conferiti anche a soggetti appartenenti ad altre categorie. In quest'ultimo caso si potrebbe prevedere che, in caso di funzioni attribuibili alternativamente a magistrati e ad altre categorie, qualora non venisse emanato il regolamento in questione verrebbe eliminato il riferimento ai magistrati, rimanendo però valida la previsione relativa alle altre categorie.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Desidero sottoporre ai colleghi una

mia ulteriore proposta di modifica; potremmo stabilire che « qualora entro l'anno non intervenga il regolamento ivi previsto, è fatto divieto di affidare incarichi.. » e così via.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con la nuova formulazione proposta dal relatore.

LUCIANO VIOLANTE. Un'altra questione sulla quale tra breve interverrà il collega Fracchia è quella relativa al periodo « senza differenziazione tra qualifiche aventi pari trattamento economico ». Si tratta di una disposizione, al pari della richiesta nominativa riservata alle funzioni di amministrazione attiva, che ad avviso del gruppo comunista sarebbe utile al fine dell'indicazione al Governo dei principi per l'emanazione del regolamento.

BRUNO FRACCHIA. Ai sensi della legge 6 agosto 1984, n. 425, i magistrati del Consiglio di Stato, quelli del TAR e quelli della Corte di Cassazione sono equiparati ai fini economici.

Per l'attribuzione degli incarichi, la normativa che disciplina l'organizzazione del Consiglio di Stato prevede una deroga a tale forma di equiparazione, in quanto oltre ad essere organo di giurisdizione, il Consiglio di Stato è anche considerato organo di consulenza e per tale ragione la maggior parte degli incarichi sono attribuiti ai suoi membri.

Se la legge prevedesse, invece, l'equiparazione tra qualifiche aventi pari trattamento economico, tutte le categorie di magistrati si porrebbero sul medesimo piano.

LUCIANO VIOLANTE. L'altra questione è quella di prevedere la chiamata nominativa esclusivamente per gli incarichi di amministrazione attiva.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'indicazione nominativa, vorrei che l'onorevole Violante riflettesse perché — come ho detto — il Comitato ristretto ha già esaminato la circostanza in base alla

quale con tale disposizione si conferirebbe al Governo un potere eccessivo. Poiché la disposizione prevede un limite di cinque anni alla durata degli incarichi, si dovrebbe stabilire un regolamento.

Nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico non avvenisse mediante il criterio nominativo ma in seguito a decisione dell'organo di appartenenza, si conferirebbe a tale organo un potere corporativo incredibile.

BRUNO FRACCHIA. Il problema della nomina di magistrati ad incarichi di amministrazione attiva si presta a due ordini di considerazioni.

Da una parte, vi è l'esigenza di non favorire economicamente alcuni magistrati, anche se la questione viene disciplinata sotto altro profilo dalle disposizioni di cui al successivo articolo 30 in materia di pubblicizzazione dei compensi. Dall'altra vi è il problema, sollevato poc'anzi dal collega Violante, della designazione dell'incarico da parte della stessa amministrazione attiva che attraverso quella nomina verrebbe a subire un controllo. È chiaro, pertanto, che l'attribuzione di tale incarico non sarebbe finalizzata all'obiettività del giudizio, ma all'interesse dell'amministrazione che effettua la nomina.

LUCIANO VIOLANTE. Non si comprende per quale motivo il controllato verrebbe a trovarsi nella possibilità di scegliersi il controllore!

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è contrario a prevedere con disposizioni legislative le modalità di attribuzione degli incarichi. Nell'ambito del regolamento, tali previsioni saranno ricomprese; non è però semplice codificare in questa sede principi sui quali non vi è alcuna possibilità di verifica da parte del Governo. Il procedimento in sede legislativa dovrebbe consentire di effettuare le necessarie verifiche di natura sia sostanziale, sia formale, anche al fine di proporre eventuali modifiche od integrazioni.

In questo momento, quindi, il Governo non è in grado di esprimere una esauriente valutazione su principi diversi da quelli previsti nel testo all'esame della Commissione; le proposte contenute negli emendamenti oggi all'esame della Commissione possono comunque trovare accoglimento in sede di emanazione del regolamento. Il Governo, pertanto, chiede ai presentatori di ritirare gli emendamenti.

LUCIANO VIOLANTE. Onorevole sottosegretario, le modifiche proposte con gli emendamenti in esame non introducono novità sostanziali, ma intendono soltanto evitare che il controllato possa scegliere il controllore. Nei casi in cui ciò è accaduto, vi sono stati gravi episodi di corruzione.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, ritiene che la nomina effettuata dal Consiglio superiore della magistratura sia molto più democratica di quella delle regioni?

LUCIANO VIOLANTE. Il Consiglio superiore della magistratura nominerebbe un magistrato per controllare un altro organo, mentre la nomina da parte della regione avrebbe lo scopo di individuare il controllore di se stessa. Se la nostra soluzione non trovasse il necessario consenso, potremmo anche proporre di abrogare tutti gli incarichi!

Desidero inoltre rilevare che nel caso di richiesta nominativa, non varrebbe il principio della rotazione degli incarichi.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo prevede che debba essere sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato; quindi, in questa sede potremo esprimere le nostre valutazioni. A mio avviso, poiché si dice « senza differenziazione tra qualifiche aventi tale trattamento economico », chi emana le circolari interne può stabilire che una categoria, e solo quella, può espletare gli incarichi. Io sono favorevole a questa dizione.

LUCIANO VIOLANTE. Secondo il Consiglio di Stato, i magistrati aventi funzioni consultive non sono compresi in tale limitazione: pertanto, occorre inserire questa formula o una espressione analoga.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Inserirei l'inciso nel comma 2, laddove recita: « nonché a realizzare un'equa ripartizione tra i magistrati stessi sia degli incarichi, sia dei relativi compensi »; io aggiungerei anche « attraverso rotazione tra i magistrati ».

LUCIANO VIOLANTE. Potremmo precisare che con l'espressione « magistrati amministrativi » si intendono tutti quelli operanti nel TAR e nel Consiglio di Stato, perché quest'ultimo afferma che tutti i magistrati aventi funzioni consultive si chiamano fuori da tale situazione. Si potrebbe adottare la seguente formulazione: « Agli effetti della presente legge per magistrati amministrativi si intendono i magistrati del TAR e quelli del Consiglio di Stato ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Ho riformulato l'articolo aggiuntivo 27.04 nel modo seguente:

ART. 27-ter.

(Incompatibilità di funzioni per i magistrati amministrativi e contabili).

1. I magistrati amministrativi e contabili possono espletare soltanto incarichi ad essi espressamente attribuiti da disposizioni di legge o di regolamento.

2. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, sono dettate norme intese ad individuare gli incarichi che i magistrati amministrativi e contabili possono espletare e ad assicurare la compatibilità di tali incarichi con lo svolgimento dei compiti istituzionali, nonché a realizzare

un'equa ripartizione tra i magistrati stessi sia degli incarichi, sia dei relativi compensi.

3. Qualora entro il termine di cui al comma 2 non sia intervenuto il regolamento ivi previsto, è vietato il conferimento di ulteriori incarichi amministrativi e contabili.

4. Agli effetti della presente legge tutti i magistrati del Consiglio di Stato sono considerati magistrati amministrativi e tutti i magistrati della Corte dei conti sono considerati magistrati contabili.

27. 04.

LUCIANO VIOLANTE. Ritiro il subemendamento 0.27.04.1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione perché non sono persuaso dell'opportunità della disposizione di cui al comma 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 27.04 nel testo riformulato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 29. Ne do lettura:

ART. 29.

(Disciplina degli incarichi consentiti).

1. Gli incarichi che è consentito al magistrato poter svolgere devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari, dal Consiglio superiore della magistratura, e per i magistrati militari e amministrativi dai rispettivi organi di autogoverno.

2. Gli incarichi autorizzati non possono comunque avere durata superiore a cinque anni. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non più di due anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato.

3. Un successivo incarico potrà essere autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, il magistrato ha esercitato per almeno cinque anni funzioni giudiziarie.

4. Nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 27, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo del magistrato per incarichi non può complessivamente superare i dieci anni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

1. Fatta eccezione per quelli di cui al comma 1 dell'articolo 27, gli incarichi che è consentito al magistrato poter svolgere devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari, dal Consiglio superiore della magistratura, e per i magistrati militari, amministrativi e contabili dai rispettivi organi di autogoverno.

2. Gli incarichi autorizzati non possono comunque avere durata superiore a cinque anni. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non più di due anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato.

3. Un successivo incarico può essere autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, il magistrato ha esercitato per almeno cinque anni funzioni giudiziarie.

4. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 27-bis, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo del magistrato per incarichi non può complessivamente superare i dieci anni.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano con riferimento agli incarichi assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

29. 2.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

29. 1.

Il Governo.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio presente che il riferimento corretto non è al comma 1, bensì al comma 3: è chiaro che l'obbligo dell'autorizzazione da parte del Consiglio superiore va riferito a questi magistrati.

LUCIANO VIOLANTE. Per quanto riguarda il comma 3, ritengo che un successivo incarico possa essere autorizzato solo decorsi cinque anni da quello già svolto; il comma terzo dell'articolo sostitutivo del relatore 29.2 è sbagliato, perché l'articolo faceva riferimento, in particolare, ai magistrati in servizio presso i ministeri. Si intendeva stabilire che, per avere un nuovo incarico di quel tipo, occorresse espletare per cinque anni funzioni giudiziarie, ma tale disposizione potrebbe non attagliarsi ai magistrati del Consiglio di Stato addetti alle sezioni consultive. Quindi, occorre precisare « solo se dopo l'incarico già svolto sono decorsi almeno cinque anni », al fine di realizzare la rotazione indicata dal sottosegretario.

Inoltre, va precisato che tale disposizione si riferisce anche agli incarichi derivanti da richiesta nominativa assegnati nell'esercizio di poteri discrezionali da parte del Governo. La stessa disposizione deve potersi applicare anche agli incarichi assunti prima della data di entrata in vigore del provvedimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Ho riformulato l'emendamento 29.2 nel modo seguente:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

(Disciplina degli incarichi consentiti).

1. Fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 27, gli incarichi che è consentito al magistrato poter svol-

gere devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari dal Consiglio superiore della magistratura, e per i magistrati militari, amministrativi e contabili dai rispettivi organi di autogoverno.

2. Gli incarichi autorizzati non possono comunque avere durata superiore a cinque anni. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non più di due anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato.

3. Un successivo incarico, comunque richiesto, può essere autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi almeno cinque anni.

4. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 27-bis, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo del magistrato per incarichi non può complessivamente superare i dieci anni.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano con riferimento agli incarichi assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

29. 2.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione: avendo proposto la soppressione del comma 4, non posso essere favorevole all'emendamento che lo sostituisce interamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 29.2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 29.

(È approvato).

Resta conseguentemente sospesa la votazione dell'emendamento 29.1 del Governo.

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

ART. 30.

(Pubblicità degli incarichi esterni).

1. Presso il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno

è tenuto un elenco aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni rivestiti da magistrati ordinari, amministrativi e militari.

2. L'elenco è pubblico e ciascun cittadino può prenderne visione.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

ART. 30.

(Pubblicità degli incarichi esterni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 27-ter, presso il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno è tenuto un elenco aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni rivestiti e dei compensi percepiti da magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili.

2. L'elenco è pubblico e ciascun cittadino può prenderne visione.

30. 1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 30.1.

(È approvato).

Gli onorevoli Violante, Fracchia, Recchia e Bargone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Incarichi conferiti dopo la cessazione dalle funzioni).

1. Ai magistrati, cessati dalle funzioni per qualsiasi causa, non possono, per un

periodo di tre anni successivo alla data della cessazione, essere conferiti a qualunque titolo incarichi od uffici da parte della pubblica amministrazione.

34. 01.

LUCIANO VIOLANTE. Una disposizione analoga a quella che intendiamo introdurre con l'articolo aggiuntivo 34.01 è già prevista per gli ufficiali delle forze armate. Si tratta di una norma di chiusura che ha una funzione di garanzia contro l'eventualità che un magistrato sia disposto a comportarsi in modo irregolare negli ultimi anni della sua carriera per guadagnarsi la possibilità, una volta andato in pensione, di essere nominato, per esempio, presidente di un'assicuratrice e così via.

PRESIDENTE. A mio avviso tale articolo aggiuntivo presenta alcuni profili di dubbia costituzionalità, pertanto invito i presentatori a ritirarlo.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di una norma vessatoria che, nell'intento di evitare possibili abusi, penalizza ingiustificatamente la generalità dei magistrati. Non si comprende, inoltre, perché non si debba utilizzare l'esperienza e la saggezza di un magistrato andato in pensione affidandogli un altro incarico.

LUCIANO VIOLANTE. Ribadisco che una norma del genere è già prevista per gli ufficiali delle forze armate, quindi non vedo perché estendendola ai magistrati dovrebbero determinarsi tanti problemi. Ritengo, al contrario, che una simile disposizione tenda a garantire i magistrati da interpretazioni malevole che potrebbero darsi del conferimento ad essi di incarichi da parte del Governo. Tuttavia, per andare incontro alle esigenze manifestate, ritengo che si potrebbe inserire nel testo dell'articolo aggiuntivo la specificazione « retribuiti » con riferimento agli incarichi e agli uffici.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Desidero a mia volta invitare i presentatori dell'articolo aggiuntivo a ritirarlo, dal momento che anche a mio parere è viziato di incostituzionalità.

LUCIANO VIOLANTE. Ritengo che potremmo fare un passo avanti inserendo una specificazione relativa ad incarichi ed uffici discrezionali, nel senso che rientri nella discrezionalità del Governo la decisione di affidarli ad un soggetto piuttosto che ad un altro: è ovvio, infatti, che se all'incarico si accede tramite un concorso la questione non sorge.

Potrei quindi riformulare il mio articolo aggiuntivo nei seguenti termini:

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Incarichi conferiti dopo la cessazione dalle funzioni).

1. I magistrati, cessati dalle funzioni per qualsiasi causa, non possono rivestire nel triennio successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo o dalle regioni.

34. 01.

Violante, Fracchia, Recchia, Bargone.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero rivolgere un appello ai presentatori dell'articolo aggiuntivo. Ricordo che il Governo ha fatto notevoli sforzi per modificare le posizioni originariamente espresse e consentire la prosecuzione dell'iter del provvedimento. Il mantenimento dell'articolo aggiuntivo in questione porrebbe invece il Governo in grave difficoltà: ribadisco pertanto l'invito a ritirarlo, in considerazione dello spirito con cui finora abbiamo lavorato.

LUCIANO VIOLANTE. Desidero ricordare che notevoli sforzi sono stati com-

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1991

più anche da parte nostra. Comunque, in considerazione dell'orientamento emerso e dell'appello espresso dal rappresentante del Governo, ci dichiariamo disponibili a riflettere sulla questione e, pur non ritirando l'articolo aggiuntivo presentato, chiediamo che esso non venga per il momento posto in votazione, ma che sia ugualmente inviato insieme agli altri emendamenti alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Ritengo si possa accogliere la richiesta dell'onorevole Violante, in quanto il parere della Commissione affari costituzionali potrebbe sanare i dubbi di costituzionalità emersi in relazione all'articolo aggiuntivo 34.01.

PRESIDENTE. Dal momento che, in ogni caso, non potremmo passare questa sera alla votazione definitiva del testo, dovendo attendere l'espressione del parere

della Commissione affari costituzionali, ritengo che si possa accedere alla richiesta dell'onorevole Violante. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 13 marzo 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO